

N. R.G. 1023/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte, così composta

Dr. Gianmichele Marcelli	Presidente
Dr. Piergiorgio Palestini	Consigliere
Dr. Cesare Marziali	Cons. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1023/2022** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. GIAMPIERI DANIELA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 156/B ANCONA presso il difensore avv. GIAMPIERI DANIELA

Reclamato – ricorrente in riassunzione

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
presso il difensore avv. ██████████ ██████████

Reclamante

E con l'intervento necessario del PM

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ ha riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e ss. dinanzi a questa Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, il procedimento di reclamo n. R.G. 566/2018 che era stato a suo tempo proposto dalla controparte ██████████

Cenni alla vicenda processuale

Il Tribunale di Macerata ha condannato ██████████ a pagare in favore della ex moglie ██████████ l'importo di € 21,893,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale quota di TFR a quest'ultima spettante, revocando però l'assegno divorzile di € 270,00, posto a carico di ██████████ dalla sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a decorrere dalla domanda giudiziale formulata in via riconvenzionale da quest'ultimo.

Con sentenza n. 1186/2019, depositata il 17/07/2019; la Corte d'appello di Ancona, accogliendo l'appello proposto da ██████████ contro la decisione, ha condannato ██████████ a versarle il maggiore importo di € 66.545,10, computando le ulteriori somme percepite da quest'ultimo in corso di causa, sempre a titolo di TFR, e ha ripristinato l'obbligo dell'appellato di corresponsione dell'assegno divorzile.

La Corte di Cassazione, investita della questione relativa alla correttezza della valutazione giuridica operata dalla Corte d'Appello sulle reciproche situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, affermava, fra l'altro :

- 1) Diversamente dalle censure proposte su un asserito miglioramento della situazione economica della ██████████ con riferimento, invece, al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, ne appariva fondata la sussistenza.
- 2) In particolare, il ricorrente ha affermato di avere prodotto le dichiarazioni dei redditi dell'attuale moglie già al doc. 18 del fascicolo di primo grado, evidenziando che dal 2013 ai 2016 si era verificato un progressivo calo del reddito della stessa (nel 2016, € 441,00 mensili), tale da imporre al ricorrente di contribuire al suo mantenimento. La documentazione fiscale, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, era stata acquisita al processo e offerta al contraddittorio delle parti.
- 3) La Corte di appello ha omesso di considerare la fondamentale circostanza della cronicità delle patologie del ricorrente, dedotta e documentata nel corso del giudizio, decisiva ai fini della statuizione sull'assegno divorzile, in quanto comportante spese mediche continuative, suscettibili di incidere sulle disponibilità economiche del medesimo. Anche in ordine a tale aspetto, la decisione andava cassata.



- 4) Per quanto invece riguarda il tfr, non incide sulla spettanza della quota dello stesso la proposizione della domanda di revoca dell'assegno divorzile, dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento, e cioè dopo che sia cessato il rapporto di lavoro - poiché, anche considerando il possibile accoglimento di tale domanda con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie, nella decisione impugnata si legge con chiarezza che l'intimata, titolare di assegno divorzile, ha chiesto la corresponsione della quota del trattamento di fine rapporto, maturata dal marito dopo la pronuncia di divorzio.

Questa Corte, quale Giudice del rinvio, deve procedere ad applicare, nel merito, le regole esposte dalla Cassazione.

Si ricava agevolmente che

- Deve essere confermata la sentenza di primo grado nella misura in cui dispone il diritto al tfr, per le ragioni esposte sopra, punto 4)
- Circa la valutazione dell'impatto delle mutate condizioni economiche da parte del reclamato, occorre dire che da un lato l'assegno di divorzio appare modesto in senso assoluto, mentre è più che modesto in senso relativo rispetto alle capacità reddituali del reclamato.
- Risulta agli atti e non è in contestazione che questo è il quadro economico complessivo valutato dalla stessa Corte di Cassazione, vale a dire che, a fronte di un reddito netto di circa 4.700 € derivante da pensione, al netto della tredicesima mensilità, il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di euro 270 non tiene conto a) Della diminuita capacità di reddito dell'obbligato, derivante dai suoi obblighi di sostentamento e contenimento della nuova coniuge, i cui redditi, come dimostrato, sono diminuiti, scendendo a poco più di euro 400 mensili e b) Soprattutto, dell'insorgere di un quadro di malattia a carico del ██████ sicuramente grave, che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione ha ritenuto circoscritta nel tempo mentre la Cassazione ha ritenuto, al contrario, che il quadro emergente dagli atti non potesse che essere di natura cronica.
- Non emergendo nessun altro dato reddituale o patrimoniale rispetto quelli **già acquisiti** nei vari gradi di giudizio sino al giudizio di legittimità, la valutazione nel merito non può che inserirsi negli strettissimi margini aritmetici che ineriscono agli elementi reddituali cui si è accennato. Vale a dire che, nella misura in cui la -relativamente modesta- cifra di euro 270 per l'assegno di divorzio non tiene conto di un concorrente bisogno dell'obbligato ██████ a fare fronte ai suoi obblighi contemporanei di mantenimento dell'attuale moglie né dei suoi personali di sogni a fare fronte a uno stato di salute che ha i caratteri di gravità e di cronicità, non si vede quale altra minore somma possa essere corrisposta:



ovvero, posto che si è partiti da una proporzione tra un reddito piuttosto alto in termini assoluti e un obbligo di assegno di divorzio ai limiti minimi, se si rapportano ad esso (si sia un rapporto di circa 1/18 tra il reddito netto del [REDACTED] e l'assegno di divorzio della [REDACTED] non è individuabile alcun importo intermedio che possa dare conto di una residua capacità del [REDACTED] contemperandola con gli obblighi e le esigenze che hanno costituito specifico motivo di ricorso per cassazione e che quest'ultima ha accolto.

Ne deriva, sul punto, la sostanziale conferma di quanto già stabilito dal tribunale di Macerata.

A fronte della reciproca soccombenza, le spese vanno compensate per i vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, quale Giudice del rinvio, così statuisce:

- 1) Conferma la condanna di [REDACTED] a pagare in favore di [REDACTED] l'importo della quota tfr così come stabilita dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1186/2019;
- 2) revoca l'assegno divorzile di euro 270,00 posto a carico di [REDACTED] a decorrere dalla domanda giudiziale;
- 3) compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti nei vari gradi di giudizio.
- 4) dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Ancona, c.c. 18.4.23

Il Cons. estensore dr. C. Marziali

Il Presidente

dott. Gianmichele Marcelli

